

PREMIO DI LAUREA

“Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001”

SINTESI TESI DI LAUREA

“Le misure cautelari reali nel D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231”
di Donato Ancona

La libera iniziativa del legislatore delegato ha arricchito l’arsenale delle misure cautelari inizialmente previsto dalla legge di delega del 2000. Infatti, a disposizione dell’autorità giudiziaria che applica il D.Lgs. 231/2001, all’interno del capo III, quello dedicato alla procedura di accertamento e applicazione delle sanzioni, la sezione IV annovera accanto alle interdizioni, utilizzabili non soltanto come sanzioni definitive, ma ugualmente come misure cautelari, anche il sequestro preventivo e il sequestro conservativo.

A circa tre lustri dall’entrata in vigore della normativa in esame può definitivamente rilevarsi un abuso del sequestro preventivo disciplinato dall’art. 53 D.Lgs. 231/2001, i cui presupposti applicativi sono stati interpretati strumentalmente dalle Procure italiane per poter raggiungere il medesimo fine delle misure cautelari interdittive, ma senza dover necessariamente rispettare le loro rigide e fitte maglie applicative.

Tutto ciò assume un clamore maggiore se si tiene conto che l’interprete pare aver ignorato la volontà del legislatore di aver escluso esplicitamente dall’art. 53 la figura del c.d. “sequestro preventivo puro” di cui al comma 1 dell’art. 321 c.p.p., non richiamandolo tra tutti i rimandi presenti nella lettera dell’articolo.

La sua assenza nella materia *de qua* pare essere giustificata dalla diversa *ratio* che sottende i due precetti, infatti nel decreto del 2001 questa funzione “preventiva” è riservata alle misure cautelari interdittive, il sequestro preventivo del decreto in esame, invece, è diretto esclusivamente a “cautelare” la confisca prevista dall’art. 19 D.Lgs. 231/2001, espressamente richiamata dalla lettera della norma.

Il P.M., grazie al dettato dell’art. 53, ha la possibilità di preservare l’esatta apprensione dei beni dell’ente in caso di condanna e successiva confisca, finalità che nel codice di rito è secondaria rispetto all’altra citata poc’anzi.

Il richiamo espresso al “sequestro preventivo puro” avrebbe potuto dunque causare un’indebita sovrapposizione con la più grave delle misure cautelari previste dalla legge in esame: l’interdizione dall’attività. Infatti, dal momento che tra i beni sequestrabili alla persona giuridica potrebbe rientrare anche l’azienda, un sequestro di quest’ultima avrebbe causato senza dubbio il medesimo effetto che discenderebbe dall’applicazione di un’interdizione totale dell’attività dell’ente, senza però la dovuta applicazione delle garanzie che il legislatore ha avuto cura di predisporre per le misure dell’art. 45 D.Lgs. 231/2001: innanzitutto la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’ente; in second’ordine l’applicazione dei limiti temporali previsti dall’art. 51, infatti alla misura cautelare reale si applicherebbe solo il limite della conclusione del procedimento; infine la necessità della espressa previsione della misura cautelare interdittiva a seconda del titolo di reato imputato.

Un utilizzo in mala fede degli strumenti cautelari reali, e del sequestro preventivo nella specie, è sicuramente avallata dalla lettera della norma dell’art. 53 che nulla dice sui presupposti necessari alla sua applicazione anzi, potrebbe condurre a ritenere applicabili gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza in merito all’omologa figura del dell’art. 321 del codice di rito.

Quindi, per chi sposa quest’interpretazione, è sufficiente, affinché venga concesso il sequestro preventivo, che il fatto di reato attribuito all’ente sottoposto ad accertamento di responsabilità, in relazione alle circostanze indicate dal Pubblico Ministero in sede di richiesta della misura, sia riconducibile ad una delle fattispecie criminose che compongono l’elenco dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 ss. del D.Lgs. 231/2001, senza la necessità che vengano prese in considerazione né la sussistenza di indizi di colpevolezza, come invece richiamato dall’art. 45 D.Lgs. 231/2001, né tanto meno la loro accertata gravità.

Il giudice, secondo questa lettura del sistema, sarebbe ridotto esclusivamente ad un controllo formale dell’addebito e di congruità rispetto alla ricostruzione operata dalla pubblica accusa, dispensato dunque dall’accertamento in concreto di elementi che lascino presagire una colpevolezza dell’indagato.

Più avveduta pare invece la c.d. tesi dell’“unitarietà del sistema”, sposata tra l’altro da una recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, caso Codelfa, che chiarisce l’*impasse*.

Secondo questa tesi le misure cautelari reali del D.Lgs. 231/2001 sono da considerarsi in un sistema che le affianca alle misure interdittive, quanto meno per i presupposti di applicazione che debbono intendersi come unici.

Uno degli argomenti maggiormente validi a sostegno di un’auspicabile presenza di forti indizi di colpevolezza a carico dell’ente è dovuto al fatto che il

sequestro preventivo previsto dalla normativa del 2001 all'art. 53, essendo funzionale ad anticipare, in via cautelare, la confisca *ex art.* 19 D.Lgs.231/2001, che è sanzione principale, obbligatoria ed autonoma in quanto tale discenderebbe che il *fumus delicti* richiesto per l'adozione del sequestro non possa essere solo la sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato, ma sarebbe necessaria la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'ente, al pari di quanto accade per le misure cautelari interdittive.

Tuttavia, quest'importante presa di posizione della sezione VI del Supremo Collegio, è rimasta inascoltata e per il momento sembra destinata a restare una goccia nell'immenso oceano di pronunce contrarie. Infatti, il 16 settembre 2014 **[N.B. 9 mesi dopo la discussione della presente tesi di laurea]**, con sentenza n. 41435, la II sezione della Corte di cassazione ha espressamente voluto disattendere la perfetta interpretazione compiuta dai colleghi qualche mese prima.

Questa decisione, sancendo che non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell'ente, né, di conseguenza, la loro gravità, ha riportato le lancette dell'orologio indietro di due anni.

Ritenere sufficiente accertare la confiscabilità del bene una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto di reato in una determinata ipotesi di reato, resta, oltre che palesemente in contrasto con i principi del diritto, anche assolutamente irragionevole e dunque pericoloso per la vita di una società.

Milano, 2 aprile 2015



Donato Ancona